Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 340 del 27 dicembre 1975

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 dicembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **955.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e la meccanica di Abbiategrasso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **956.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni di Cittadella.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **957.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica e l'elettrotecnica di Milano, via Arsia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **958.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Milano - X istituto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **959.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Monopoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **960.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica e l'elettrotecnica di Roma, via della Serpentara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **961.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di San Severo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **962.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Castrovillari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **963.**
Istituzione del secondo istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **964.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Polistena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, **n. 965.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Roccella Jonica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **966.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Roma - XII istituto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **967.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Avezzano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **968.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale di Barletta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **969.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Caltagirone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **970.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni di Catania - III istituto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, **n. 971.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Cesano Maderno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio **1974, n. 972.**
Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Chivasso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **955.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e la meccanica di Abbiategrasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e la meccanica di Abbiategrasso (Milano).

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 149.700.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui al'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 13

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI ABBIATEGRASSO

Numero dei corsi 2 di cui { 1 per l'elettrotecnica; 1 per la meccanica }

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	In due I ed in una II classe
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	1	—	In due I ed in una II classe
Disegno	—	1	—
Chimica e laboratorio	1	—	In due II classi, nella III classe per la meccanica e nella III classe per l'elettrotecnica
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	1	—	Nelle classi III, IV e V per la meccanica
Meccanica applicata alle macchine - Meccanica e macchine a fluido	1	—	Nelle classi III, IV e V per la meccanica e nella III e IV classe per l'elettrotecnica
Macchine a fluido e laboratorio	—	1	—
Elettrotecnica generale } Misure elettriche e laboratorio }	1	—	Nella V classe per l'elettrotecnica; Nella III, IV e V classe per l'elettrotecnica
F'ettrotecnica generale - Elettrotecnica	—	1	—
Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	Nella III, IV e V classe per la meccanica
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	—	Nella IV e V classe per l'elettrotecnica
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	—	1	—

II. — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti (elettrotecnica)	1	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	—	1
Laboratorio di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti	2	—

Classi funzionanti n. 14

III — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	4
Magazziniere	1

IV — PERSONALE AUSILIARIO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Bidello	7
Aiutante tecnico	4

N.B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **956.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni di Cittadella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni di Cittadella (Padova).

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 89.300.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'articolo 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 14

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI CITTADELLA

Numero dei corsi 1 per le telecomunicazioni

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	1	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Chimica e laboratorio	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Elettrotecnica generale	—	1	—
Radioelettronica Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio	1	—	In una IV e V classe per le telecomunicazioni In una V classe per le telecomunicazioni
Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio	—	1	—
Telegrafia e telefonia	—	1	—
Disegno tecnico	—	1	—
Elementi di meccanica e macchine	—	1	—
Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche	—	1	—

II. — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti	—	1
Laboratorio di misure elettriche e misure elettroniche - Officina montaggio	1	—
Laboratorio di misure elettriche e misure elettroniche - Officina montaggio	—	1

Classi funzionanti n. 12

III. — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	2
Magazziniere	1

IV — PERSONALE AUSILIARIO

Bidello	6
Aiutante tecnico	2

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **957.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica e l'elettrotecnica di Milano, via Arsia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico industriale per la meccanica e l'elettrotecnica di Milano, Via Arsia.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 178.000.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera lo adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 63

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE VIA ARSIA DI MILANO

Numero dei corsi 2 di cui { 1 per la meccanica; 1 per l'elettrotecnica }

I — Personale direttivo e insegnante

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	In due I ed in una II classe
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	1	—	In due I ed in una II classe
Disegno	—	1	—
Chimica e laboratorio	1	—	In due II, in una III classe per l'elettrotecnica e in una III classe per la meccanica
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Elettrotecnica generale }	1	—	In una V classe per l'elettrotecnica
Misure elettriche e laboratorio }			In una III, IV e V classe per l'elettrotecnica
Elettrotecnica generale	—	1	—
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno	1	—	In una IV e V classe per l'elettrotecnica
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno	—	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	1	—	In una III, IV e V classe per la meccanica
Meccanica e macchine a fluido }	1	—	In una III e una IV classe per l'elettrotecnica
Meccanica applicata alle macchine }			In una III, IV e V classe per la meccanica
Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	In una III, IV e V classe per la meccanica
Macchine a fluido e laboratorio	—	1	—

II — Personale insegnante tecnico-pratico

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Reparti lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti (elettrotecnica)	1	—
Laboratorio di macchine a fluido - Laboratorio di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche	2	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	—	1

Classi funzionanti n 29

III — Personale amministrativo

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	6
Magazziniere	1

IV — Personale ausiliario

Bidello	11
Aiutante tecnico	8

N.B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. 958.

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Milano - X istituto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico industriale per la meccanica di Milano - X istituto.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 103.700.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 26

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI MILANO - X ISTITUTO

Numero dei corsi 1 per la meccanica

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	1	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Chimica e laboratorio	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	1	—	Nella III, IV e V classe
Meccanica applicata alle macchine	—	1	—
Macchine a fluido e laboratorio	—	1	—
Elettrotecnica	—	1	—
Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	Nella III, IV e V classe

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratorio di macchine a fluido - Laboratorio di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche	2	—

Classi funzionanti n 14

III — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	4
Magazziniere	1

IV — PERSONALE AUSILIARIO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Bidello	7
Aiutante tecnico	4

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **959.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Monopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Monopoli (Bari).

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 97.000.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'articolo 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 21

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI MONOPOLI

Numero dei corsi 1 per l'elettrotecnica

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	1	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Chimica e laboratorio	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Elettrotecnica generale	1 (Elettrotecnica generale + Misure elettriche e laboratorio)	—	Nella V classe per l'elettrotecnica
Misure elettriche e laboratorio			Nella III, IV e V classe per l'elettrotecnica
Elettrotecnica generale	—	1	—
Meccanica e macchine a fluido	—	1	—
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	—	In una IV e V classe
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	—	1	—

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti	—	1
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	—	1

Classi funzionanti n 10

III — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	3
Magazziniere	1

IV — PERSONALE AUSILIARIO

Bidello	6
Aiutante tecnico	4

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. 960.

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica e l'elettrotecnica di Roma, via della Serpentara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico industriale per la meccanica e l'elettrotecnica di Roma, via della Serpentara.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 182.100.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 3

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI ROMA - VIA DELLA SERPENTARA

Numero dei corsi 2, di cui { 1 per la meccanica; 1 per l'elettrotecnica

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	In due I ed in una II classe
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	1	—	In due I ed in una II classe
Disegno	—	1	—
Chimica e laboratorio	1	—	In due II, in una III classe per la meccanica e in una III classe per l'elettrotecnica
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	1	—	In una III, IV e V classe per la meccanica
Meccanica applicata alle macchine } Meccanica e macchine a fluido }	1	—	In una III, IV e V classe per la meccanica; In una III e IV classe per l'elettrotecnica
Macchine a fluido e laboratorio	—	1	—
Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	In una III, IV e V classe per la meccanica
Elettrotecnica generale } Misure elettriche e laboratorio }	1	—	Nella V classe per l'elettrotecnica; Nella III, IV e V classe per l'elettrotecnica
Elettrotecnica - Elettrotecnica generale	—	1	—
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	—	In una IV e V classe per l'elettrotecnica
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	—	1	—

II. — Personale insegnante tecnico-pratico

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti (elettrotecnica)	1	—
Laboratorio di macchine a fluido - Laboratorio di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche	2	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	—
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	—	1

Classi funzionanti n. 28

III. — Personale amministrativo

Denominazione dei posti	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	6
Magazziniere	2

IV. — Personale ausiliario

Bidello	12
Aiutante tecnico	9

N.B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per la pubblica istruzione
Malfatti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **961.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di San Severo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito l'istituto tecnico industriale per la meccanica di San Severo (Foggia).

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 166.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 settembre 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 53

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI SAN SEVERO

Numero dei corsi 2 per la meccanica

I — Personale direttivo e insegnante

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	In due I ed in una II classe
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	1	—	In due I ed in una II classe
Disegno	—	1	—
Chimica e laboratorio	1	—	In due II e in due III classi
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	2	—	In una III, IV e V classe
Meccanica applicata alle macchine	1	—	In due III, IV e V classi
Macchine a fluido e laboratorio	1	—	In due IV e V classi
Elettrotecnica	—	1	—
Tecnologia meccanica e laboratorio	2	—	In una III, IV e V classe

II — Personale insegnante tecnico-pratico

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratori di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti	4	—

Classi funzionanti n 17

III — Personale amministrativo

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	5
Magazziniere	1

IV — Personale ausiliario

Bidello	8
Aiutante tecnico	7

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **962.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Castrovillari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riodinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituito l'istituto tecnico industriale di Castrovillari (Cosenza) per la meccanica.

L'istituto predetto, ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico del personale direttivo, insegnante e non insegnante sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 129.500.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, numeri 1 e 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, la illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 22

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI CASTROVILLARI

Numero dei corsi 2 per la meccanica

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Disegno	1	—	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Chimica e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	2	—	Nelle classi di un corso
Meccanica applicata alle macchine	1	—	Nelle classi dei due corsi
Macchine a fluido e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi
Tecnologia meccanica e laboratorio	2	—	Nelle classi di un corso
Elettrotecnica	—	1	—

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratori di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti (meccanica)	4	—

Classi funzionanti n 16

III — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	5
Magazziniere	1

IV — PERSONALE AUSILIARIO

Bidello	8
Aiutante tecnico	2

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **963.**

Istituzione del secondo istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto dal 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito il secondo istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale di Padova.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 83.000.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera lo adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 54

TABELLA ORGANICA DEL SECONDO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI PADOVA

Numero dei corsi 1 per l'elettronica industriale

I — Personale direttivo e insegnante

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Matematica	1	—	Nelle classi del corso
Fisica e laboratorio		1	—
Disegno	—	1	—
Chimica e laboratorio - Chimica	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio	—	1	—
Disegno tecnico	—	1	—
Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio - Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi ed applicazioni	1	1	In una V classe
Meccanica e macchine	—	1	—
Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche e laboratorio	—	1	—

II — Personale insegnante tecnico-pratico

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratori di misure elettriche e di misure elettroniche, di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi - Reparti di lavorazione (elettronica industriale)	1	1

Classi funzionanti n 15

III — Personale amministrativo

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	5
Magazziniere	1

IV — Personale ausiliario

Bidello	8
Aiutante tecnico	3

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **964**.

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Polistena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito l'istituto tecnico industriale di Polistena (Reggio Calabria) per l'elettrotecnica.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 80.700.000.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, numeri 1 e 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 24

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI POLISTENA

Numero dei corsi 1 per l'elettrotecnica

I — Personale direttivo e insegnante

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	1	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Chimica e laboratorio - Chimica	—	1	—
Elettrotecnica generale Misure elettriche e laboratorio	1	—	In una V classe In una III, IV e V classe
Elettrotecnica generale	—	1	—
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	1	In una IV e V classe
Meccanica e macchine a fluido	—	1	—

II — Personale insegnante tecnico pratico

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti	—	1
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	1

Classi funzionanti n 11

III — Personale amministrativo

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	4
Magazziniere	1

IV — Personale ausiliario

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Bidello	7
Aiutante tecnico	1

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **965**.

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Roccella Jonica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riodinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituito l'istituto tecnico industriale di Roccella Jonica (Reggio Calabria) per la meccanica.

L'istituto predetto, ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico del personale direttivo, insegnante e non insegnante sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 119.200.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'applicazione del presente decreto, graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, numeri 1 e 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 23

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI ROCCELLA JONICA

Numero dei corsi 2 per la meccanica

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	1	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Disegno	1	1	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Chimica e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	2	—	Nelle classi di un corso
Meccanica applicata alle macchine	1	—	Nelle classi dei due corsi
Macchine a fluido e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi
Tecnologia meccanica e laboratorio	2	—	Nelle classi di un corso
Elettrotecnica	—	1	—

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratori di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti (meccanica)	4	—

Classi funzionanti n 10

III — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere economo	1
Applicato	3
Magazziniere	1

IV — PERSONALE AUSILIARIO

Bidello	6
Aiutante tecnico	1

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **966**.

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Roma - XII istituto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506 relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito l'istituto tecnico industriale di Roma - XII Istituto - per la meccanica.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Con la stessa decorrenza di cui all'art. 1 presso l'istituto tecnico industriale « Meucci » di Roma è soppressa la specializzazione per la meccanica. Di conseguenza l'istituto medesimo resta ordinato secondo quanto indicato nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 125.700.000 e quello dell'istituto di cui all'art. 3 in L. 287.700.000.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 1 e 3 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 66

TABELLA ORGANICA DEL XII ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI ROMA

Numero dei corsi 2 per la meccanica

I — Personale direttivo e insegnante

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	1	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Disegno	1	1	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Chimica e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	2	—	Nelle classi di un corso
Meccanica applicata alle macchine	1	—	Nelle classi dei due corsi
Macchine a fluido e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi
Tecnologia meccanica e laboratorio	2	—	Nelle classi di un corso
Elettrotecnica	—	1	—

II — Personale insegnante tecnico-pratico

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Laboratori di macchine a fluido e tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti (meccanica)	4	—
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1

Classi funzionanti n 11

III — Personale amministrativo

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	4
Magazziniere	1

IV — Personale ausiliario

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Bidello	7
Aiutante tecnico	2

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE «A MEUCCI» DI ROMA

Numero dei corsi 5 di cui { 2 per l'elettrotecnica / 3 per le telecomunicazioni

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	5	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	5	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	5	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	3	1	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Disegno	3	1	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Chimica e laboratorio - Chimica . .	1	—	In tre II classi - in una III per l'elettrotecnica
Lingua straniera	1	1	Nelle classi di tre corsi
Scienze naturali - Geografia	1	1	Nelle classi di tre corsi
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia . .	—	1	—
Chimica e laboratorio - Chimica . .	1	—	In due II classi - in una III per l'elettrotecnica ed in tre III per le telecomunicazioni
Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio	2	1	In una IV e V classe per l'elettrotecnica
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	2	1	In una IV e V classe per l'elettrotecnica
Meccanica e macchine a fluido . . .	1	—	Nelle classi dei due corsi per l'elettrotecnica
Elementi di meccanica e macchine .	1	1	—
Elettrotecnica generale	—	1	Nelle classi di due corsi per le telecomunicazioni
Radioelettronica . . . . }	3	—	In una IV e V classe per le telecomunicazioni
Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio }			In una V per le telecomunicazioni
Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio	1	1	In due III e in tre IV per le telecomunicazioni
Disegno tecnico .	1	1	In due corsi per le telecomunicazioni
Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche	1	—	Nelle classi dei due corsi per le telecomunicazioni

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	1	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti	3	1
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	2	1
Laboratori di misure elettriche e misure elettroniche - Officina montaggio	3	1

Classi funzionanti n 35

III — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere economo . .	1
Applicato	8
Magazziniere	3

IV — PERSONALE AUSILIARIO

Bidello	14
Aiutante tecnico	12

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino **al** limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. 967.

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Avezzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto dal 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico industriale di Avezzano per l'elettrotecnica.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo o compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 208.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione, la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita deliberazione l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 20

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI AVEZZANO

Numero dei corsi 3 per l'elettrotecnica

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - **Storia ed** educazione civica	3	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	3	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	3	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	2	—	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Disegno	2	—	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Chimica e laboratorio	1	1	In tre II e in una III classe
Lingua straniera	1	—	In tre I e in tre II classi
Scienze naturali - Geografia	1	—	In tre I e in tre II classi
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Elettrotecnica generale	1	1	In due III e in due IV classi
Elettrotecnica generale }	3	—	In una V classe
Misure elettriche e laboratorio }			In una III, IV e V classe
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	3	—	Nella IV e V classe di un corso
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche; tecnologie e disegno	1	—	In tre III classi
Meccanica e macchine a fluido	1	1	In due III e in due IV classi

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti	2	1
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	4	—

Classi funzionanti n 26

III — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	5
Magazziniere	1

IV — PERSONALE AUSILIARIO

Bidello	9
Aiutante tecnico	4

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **968.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale di Barletta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico industriale di Barletta per l'elettronica industriale.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 148.900.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione, la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita deliberazione l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 10

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI BARLETTA

Numero dei corsi 2 per l'elettronica industriale

I — Personale direttivo e insegnante

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Disegno	1	—	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Chimica e laboratorio - Chimica	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio	1	—	In due III classi
Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio	—	1	—
Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio - Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi ed applicazioni	2	—	In una V classe
Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio	1	—	In due IV classi
Disegno tecnico	1	—	Nelle classi dei due corsi
Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi
Meccanica e macchine	—	1	—

II — Personale insegnante tecnico-pratico

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratori di misure elettriche e misure elettroniche, di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi - Reparti di lavorazione (elettronica industriale)	3	—

Classi funzionanti n 15

III — Personale amministrativo

Denominazione dei posti	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	4
Magazziniere	1

IV — Personale ausiliario

Denominazione dei posti	Posti di ruolo
Bidello	7
Aiutante tecnico	3

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **969**.

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Caltagirone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico industriale di Caltagirone per la meccanica.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n .889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 150.900.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione, la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita deliberazione l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 19

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI CALTAGIRONE

Numero dei corsi 2 per la meccanica

I — Personale direttivo e insegnante

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Disegno	1	—	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Chimica e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economica	—	1	—
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Elettrotecnica	—	1	—
Meccanica applicata alle macchine	1	—	Nelle classi dei due corsi
Tecnologia meccanica e laboratorio	2	—	Nelle classi di un corso
Macchine a fluido e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	2	—	Nelle classi di un corso

II — Personale insegnante tecnico-pratico

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratori di macchine a fluido e tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti	4	—

Classi funzionanti n 12

III — Personale amministrativo

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	3
Magazziniere	1

IV — Personale ausiliario

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Bidello	7
Aiutante tecnico	4

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **970.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni di Catania - III istituto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico industriale di Catania - III Istituto - per le telecomunicazioni.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 89.300.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione, la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita deliberazione l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 65

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE III ISTITUTO DI CATANIA

Numero dei corsi 1 per le telecomunicazioni

I — Personale direttivo e insegnante

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	1	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Chimica e laboratorio - Chimica	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Elettrotecnica generale	—	1	—
Elementi di meccanica e macchine	—	1	—
Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche	—	1	—
Radioelettronica	1	1	Nella IV e V classe del corso
Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio			Nella V classe del corso
Telegrafia e telefonia	—	1	—
Disegno tecnico	—	1	—

II — Personale insegnante tecnico-pratico

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazione meccanica nei reparti	—	1
Laboratorio di misure elettriche e misure elettroniche - Officina montaggio (telecomunicazioni)	1	1

Classi funzionanti n 8

III — Personale amministrativo

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	3
Magazziniere	1

IV — Personale ausiliario

Bidello	6
Aiutante tecnico	1

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **971.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Cesano Maderno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico industriale di Cesano Maderno per l'elettrotecnica.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 152.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione, la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita deliberazione l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 12

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI CESANO MADERNO

Numero dei corsi 2 per l'elettrotecnica

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
Fisica e laboratorio	1	—	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Disegno	1	—	In due I ed in una II classe o in due II ed in una I classe
Chimica e laboratorio	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Elettrotecnica generale	2	—	In una V classe
Misure elettriche e laboratorio			In una III, IV e V classe
Elettrotecnica generale	1	—	In due III ed in due IV classi
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno	2	—	In una IV ed in una V classe
Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno	—	1	—
Meccanica e macchine a fluido	1	—	In due III ed in due IV classi

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti	1	1
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	2	1

Classi funzionanti n 19

III — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere economo	1
Applicato	4
Magazziniere	1

IV — PERSONALE AUSILIARIO

Bidello	9
Aiutante tecnico	3

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. 972.

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Chivasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, concernente la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno degli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1972 funziona di fatto l'istituto tecnico sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dall'urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituito l'istituto tecnico industriale di Chivasso per la meccanica.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge *15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato* di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 101.000.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione, la provvista di acqua e dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita deliberazione l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 11

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI CHIVASSO

Numero dei corsi 1 per la meccanica

I — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
Preside	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane - Storia ed educazione civica -	1	—	Nelle III, IV e V classe del corso
Matematica	1	—	Nelle classi del corso
Fisica e laboratorio	—	1	—
Disegno	—	1	—
Chimica e laboratorio	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Scienze naturali - Geografia	—	1	—
Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
Elementi di diritto e di economia	—	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Meccanica applicata alle macchine	—	1	—
Macchine a fluido e laboratorio	—	1	—
Elettrotecnica	—	1	—

II — PERSONALE INSEGNANTE TECNICO PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratorio di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti	2	—

Classi funzionanti n 15

III — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	4
Magazziniere	1

IV — PERSONALE AUSILIARIO

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Bidello	7
Aiutante tecnico	3

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

PREZZO L. 450

(5651206/5) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411200753401)